

circolare
14 LUGLIO 2016



Studio
Arlati Ghislandi

CONSULENZA
DEL LAVORO E FISCALE

Milano, 14 luglio 2016

Oggetto

CIGS per crisi aziendale – Proroga del trattamento in caso di intervenuta cessazione di attività

Con circolare n.22 del 11 luglio 2016 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e I.O. - ha impartito le indicazioni operative per la fruizione di un ulteriore periodo della CIGS per crisi aziendale, così come stabilito dal D.Lgs. n.148/2015 all'art. 21, 4° comma.

Sulla scorta di tale previsione normativa il Decreto interministeriale n.95075 del 25 marzo 2016 è già intervenuto ribadendo i limiti temporali massimi di concessione della proroga ed indicandone i criteri di concessione, che ricordiamo essere i seguenti:

- la proroga del trattamento di CIGS può essere concesso nell'ambito e a seguito di un programma di crisi aziendale e a condizione che l'azienda decida di cessare l'attività, purché sussistano per i dipendenti concrete prospettive di rapida cessione a terzi con relativo riassorbimento occupazionale;
- deve essere presentato un piano di sospensione dei lavoratori collegabile alla cessazione aziendale.

La circolare in oggetto definisce le condizioni e le modalità di attuazione di tale decreto interministeriale.

Le condizioni per ottenere l'autorizzazione della proroga della CIGS

Il Ministero del Lavoro chiarisce che l'impresa che intenda chiedere la sopra citata proroga debba già avere in corso un programma di risanamento concesso o in via di concessione ai sensi dell'art. 24 del DLgs n.148/15 (ovvero ai sensi dell'art. 1 comma 5 della Legge n.223/91).

L'azienda richiedente la proroga deve trovarsi nell'impossibilità di concludere positivamente il piano di risanamento contenuto nell'iniziale programma. La conseguenza diretta di tale situazione deve essere la cessazione dell'attività unitamente alla previsione di un piano di cessione che garantisca il più possibile la salvaguardia dei livelli occupazionali.

Se pur scontato, deve essere ricordato che sono oggetto di esclusione della potenziale proroga in esame i programmi di cessazione di attività, come già chiarito dalla precedente circolare n.30 del 9 novembre 2015, per i quali siano stati precedentemente autorizzati trattamenti di integrazione straordinaria per crisi per cessazione.

La procedura di richiesta della proroga

Condizione per inoltrare la richiesta di proroga è l'esperimento di un nuovo processo verbale di esame congiunto con un esame governativo alla presenza del Ministero del Lavoro ed integrare la stessa di un articolato e dettagliato piano secondo le consuete modalità d'istruzione presso la competente Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali (IV Divisione del Ministero del lavoro), indicando:

- la tempistica di riassorbimento del personale sospeso;
- la riconducibilità delle stesse ai tempi e nei modi alla cessione dell'attività.

La proroga viene valutata dalla Competente Direzione generale anche verificata la sostenibilità finanziaria dell'intervento a fronte delle risorse nazionali finanziate, pari a cinquanta milioni di euro annui stanziati dal sopra citato D.Lgs n.148/2015. Per monitorare che non venga superata tale soglia il trattamento di integrazione salariale è autorizzato con pagamento anticipato dell'indennità a carico dell'INPS.

Restando a disposizione per qualsiasi eventuale chiarimento, ci è gradita l'occasione per porgere i migliori saluti.

Daniela Ghislandi

Dottore Commercialista
Revisore contabile

